Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 108° — Numero 67

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Mercoledì, 15 marzo 1967 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8503

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1966

1967

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 67 DEL 15 MARZO 1967:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 13: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 1° aprile 1969 (dalla serie 1ª/1969 alla serie 25ª/1969), emessi in base al decreto-legge 19 gennaio 1960, n. 1, convertito nella legge 19 febbraio 1960, n. 73 e al decreto ministeriale 20 gennaio 1960. — Parte I: Elenco dei premi assegnati nella SETTIMA estrazione eseguita il 2 marzo 1967. — Parte II: Elenco dei premi assegnati nella 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª estrazione.

(1749)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 dicembre 1966, n. **1347**.

Istituzione di un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di una delle lingue e letterature orientali per il corso di laurea in Lingue e letterature orientali presso l'Istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature straniere di Venezia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1964, n. 1236, con il quale è stato istituito un corso di laurea in Lingue e letterature orientali presso l'Istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature straniere di Venezia;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione, stipulata in data 20 ottobre 1966, tra l'Istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature di Venezia e l'Amministrazione provinciale di Venezia per il finanziamento di un posto di professore di ruolo per il corso di laurea in Lingue e letterature orientali presso l'Istituto universitario suddetto.

Art. 2.

E' istituito ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico, delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di una delle lingue e letterature orientali per il corso di laurea in Lingue e letterature orientali presso l'Istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature straniere di Venezia.

Art. 3.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero venga meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, ai contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sarà senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare.

Art. 4.

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo e all'articolo propri dell'esercizio nel quale, sarà nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1966

SARAGAT

GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1967
Atti del Governo, registro n. 209, foglio n. 85. — VILLA

Repertorio n. 46.

Convenzione per la istituzione di un posto di professore di ruolo per un insegnamento di lingua e letteratura orientale del corso di laurea in Lingue e letterature orientali presso la Facoltà di lingue e letterature straniere dello Istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature straniere di Venezia.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentosessantasei il giorno 20 del mese di ottobre in Venezia, in una sala al quarto piano del palazzo Corner e precisamente nell'ufficio del Presidente della Provincia, innanzi a me dott. Guido Monaco, nato a Cosenza il 13 febbraio 1908, direttore amministrativo dell'Istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature straniere di Venezia, delegato con decreto rettorale in data 18 aprile 1955 a redigere e ricevere gli atti e i contratti in forma pubblico-amministrativa per conto e nell'interesse del suddetto Istituto, a termini dell'art. 129 del regolamento generale universitario approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, alla presenza continua dei signori:

dott. Guido Zattera, nato il 17 agosto 1906 a Padova, residente a Venezia, impiegato;

dott. Angelo Taroni, nato il 15 febbraio 1912 a Milano, residente a Venezia, impiegato;

testi riconosciuti idonei a sensi di legge e a me personalmente noti, sono comparsi:

il gr. uff. rag. Alberto Bagagiolo, nato a Venezia il 19 settembre 1907, presidente dell'Amministrazione della provincia di Venezia, autorizzato alla stipulazione della presente convenzione con deliberazione del Consiglio provinciale in data 19 settembre 1966, n. 2954 di prot. - G.P.A. n. 3134/23993 Div. 2ª del 29 settembre 1966 (allegato *A*);

il cav. di gr. cr. prof. Italo Siciliano, nato a Campo Calabro (Reggio Calabria) il 27 luglio 1895, rettore magnifico e presidente del Consiglio di amministrazione dell'Istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature straniere di Venezia, autorizzato alla stipulazione della presente convenzione con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 22 maggio 1961 (allegato *B*).

Premesso

che con decreto del Presidente della Repubblica n. 1236 del 22 maggio 1964 è stato istituito presso la Facoltà di lingue e letterature straniere dell'Istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature straniere di Venezia il corso di laurea in Lingue e letterature orientali;

che il Consiglio della provincia di Venezia, nell'intento di potenziare l'Istituto universitario veneziano ha deliberato di fornire per un ventennio i fondi necessari per l'istituzione di un posto di professore di ruolo da destinare ad un insegnamento di lingua e letteratura orientale (allegato *A*);

che il Consiglio della Facoltà di lingue e letterature straniere, il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione dell'Istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature straniere di Venezia hanno deliberato di approvare, entro i limiti delle rispettive competenze, la istituzione del nuovo posto di professore di ruolo e di autorizzare il rettore dell'Istituto medesimo alla stipulazione della presente convenzione (allegati *C*, *D*, *B*);

tutto ciò premesso

i predetti comparenti, della cui identità personale e piena capacità giuridica sono certo, in esecuzione dell'autorizzazione avuta dagli enti che rispettivamente rappresentano, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1.

Presso l'Istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature straniere di Venezia è istituito in aggiunta ai posti di ruolo assegnati al corso di laurea in Lingue e letterature orientali della Facoltà di lingue e letterature straniere, a norma dell'art. 63, comma secondo, e art. 100, comma secondo, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo riservato ad un insegnamento di lingua e letteratura orientale.

L'Amministrazione della provincia di Venezia per il finanziamento di detto posto di professore di ruolo riservato ad un insegnamento di lingua e letteratura orientale si impegna a versare all'Istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature straniere di Venezia i seguenti contributi:

a) L. 5.000.000 (lire cinquemilioni) pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, di un professore universitario di ruolo;

b) L. 1.000.000 (lire unmilione) pari al 20 % del contributo di cui alla lettera *a*), per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 6, nonchè per rimborso dell'onere a carico dello Stato, per il trattamento di assistenza sanitaria.

Art. 2.

I contributi di cui al precedente art. 1 debbono essere versati all'Istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature straniere di Venezia in unica soluzione all'atto della nomina del titolare del posto e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno.

Art. 3.

Qualora il costo medio di un professore universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attività a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nella lettera *a*) del precedente art. 1, sia che il posto convenzionato venga ricoperto mediante trasferimento di professore di ruolo in servizio presso altra sede, sia a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, l'Amministrazione della provincia di Venezia si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e conseguentemente, ed in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera *b*) dello stesso art. 1.

Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e di previdenza a favore dei professori universitari, l'Amministrazione della provincia di Venezia si impegna, altresì, ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza, l'aliquota del 20 % indicata nell'art. 1, lettera *b*).

L'aumento dei contributi suindicati avrà effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.

Art. 4.

L'Istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature straniere di Venezia per l'attuazione di quanto convenuto nei precedenti articoli, è tenuto a versare allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di cui all'art. 1.

L'Istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature straniere di Venezia verserà altresì annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilità, la somma prevista dal precedente art. 1, comma *b*), per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 3, secondo comma.

Art. 5.

La presente convenzione ha la durata di anni venti dalla decorrenza della nomina del primo titolare della cattedra di cui all'art. 1 e si riterrà tacitamente rinnovata di venti anni in venti anni qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 6.

La presente convenzione si intende decaduta:

a) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 5;

b) se vengono a cessare in tutto od in parte, per qualsiasi motivo od in qualsiasi momento, i contributi in essa previsti;

c) se non vengono aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 3.

Al verificarsi di una delle anzidette condizioni, il posto di professore di ruolo si intenderà senz'altro soppresso ed il relativo titolare cesserà immediatamente dal servizio, salvo eventuali responsabilità, che potranno derivare all'Ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.

Art. 7.

La presente convenzione sostituisce quella stipulata il 20 novembre 1961.

Art. 8.

La presente convenzione, che è stipulata nell'interesse dello Stato e dell'Istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature straniere di Venezia, sarà registrata in esenzione di tasse di registro e di bollo, a norma dell'art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

Richiesto, io ufficiale rogante, ho ricevuto il presente atto dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me letto, in continua presenza dei testimoni, ai signori comparenti, che lo dichiarano conforme alla volontà dei rispettivi Enti rappresentati e lo sottoscrivono assieme ai testimoni ed a me ufficiale rogante. Omessa la lettura degli allegati per espressa e concorde volontà delle parti.

L'atto consta di due fogli scritti su facciate sette e dodici righe dell'ottava.

gr. uff. rag. Alberto BAGAGIOLO, *Presidente dell'Amministrazione della provincia di Venezia*

cav. gr. cr. prof. Italo SICILIANO, *Rettore Istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature straniere di Venezia*

dott. Guido ZATTERA, *teste*
dott. Angelo TARONI, *teste*
dott. Guido MONACO, *ufficiale rogante.*

Registrato a Venezia, Atti pubblici e successioni, addì 21 ottobre 1966, n. 4050, vol. 7. Esatte lire *Gratis.*

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 gennaio 1967, n. **73.**

Autorizzazione al Fondo pensioni e indennità per il personale della Cassa di risparmio di Trieste ad acquistare un immobile.

N. 73. Decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il Fondo pensioni e indennità per il personale della Cassa di risparmio di Trieste viene autorizzato ad acquistare per il prezzo di L. 410.000.000 l'immobile costituito da due fabbricati ad uso di civile abitazione siti in Roma alla via dei Colli Portuensi n. 187, di proprietà della Società « Edilclodia Costruzioni » S.p.A., con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *marzo* 1967
Atti del Governo, registro n. 209, *foglio n.* 97. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1967, n. **74.**

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale della Madonna del Carmine, in Lanciano (Chieti).

N. 74. Decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale della Madonna del Carmine, in Lanciano (Chieti).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *marzo* 1967
Atti del Governo, registro n. 209, *foglio n.* 105. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1967, n. **75.**

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'istituzione di un canonicato semplice, intitolato « Canonicato Russo » nel Capitolo cattedrale di Civitavecchia (Roma).

N. 75. Decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Tarquinia e Civitavecchia in data 24 giugno 1966, relativo all'istituzione di un canonicato semplice, intitolato « Canonicato Russo » nel Capitolo cattedrale di Civitavecchia (Roma).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *marzo* 1967
Atti del Governo, registro n. 209, *foglio n.* 106. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1967, n. **76.**

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'istituzione di un beneficio coadiutoriale nella Parrocchia di Maria SS.ma Assunta in Cielo, nel comune di Ariano Irpino (Avellino).

N. 76. Decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Ariano Irpino in data 1° marzo 1966, relativo all'istituzione di un beneficio coadiutoriale nella Parrocchia di Maria SS.ma Assunta in Cielo, in località Manna del comune di Ariano Irpino (Avellino).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *marzo* 1967
Atti del Governo, registro n. 209, *foglio n.* 107. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1967.

Modifica dello statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese delle Venezie, ente di diritto pubblico, con sede in Venezia.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti lo statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese delle Venezie, ente di diritto pubblico con sede a Venezia, approvato con decreto ministeriale 24 maggio 1955, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione adottata in data 11 giugno 1966 dall'Assemblea straordinaria degli enti partecipanti al predetto Istituto;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 20 gennaio 1967;

Decreta:

Sono approvate le modificazioni degli articoli 5, primo e secondo comma e 8, primo comma, dello statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese delle Venezie, ente di diritto pubblico con sede a Venezia, in conformità del seguente testo:

Art. 5, primo e secondo comma. — Il fondo di dotazione dell'Istituto è di L. 2.094.500.000 (duemiliardinovantaquattromilionicinquecentomila) ed è composto di quote di partecipazione nominative indivisibili di lire 500.000 (cinquecentomila) ciascuna.

Detto fondo è ripartito come segue:

L. 594.500.000 dello Stato;

L. 500.000.000 dell'Istituto federale delle Casse di Risparmio delle Venezie;

L. 500.000.000 della Banca Cattolica del Veneto;

L. 150.000.000 della Cassa di Risparmio di Verona - Vicenza Belluno;

L. 110.000.000 della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo;

L. 55.000.000 della Cassa di Risparmio della Marca Trivigiana;

L. 55.000.000 della Cassa di Risparmio di Trieste;

L. 50.000.000 della Cassa di Risparmio di Udine;

L. 50.000.000 della Cassa di Risparmio di Venezia;

L. 10.000.000 della Cassa di Risparmio della Provincia di Bolzano;

L. 10.000.000 della Cassa di Risparmio di Gorizia;

L. 10.000.000 della Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto.

Art. 8, primo comma. — Per il raggiungimento dei suoi scopi, l'Istituto può compiere, nei confronti delle imprese operanti nella sua zona di competenza territoriale e con le limitazioni stabilite dall'art. 5 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, le seguenti operazioni attive:

a) finanziamenti sotto forma di mutui o di aperture di credito, di sovvenzioni cambiarie, di sconto di

effetti cambiari, assistiti da garanzia di qualsiasi natura mobiliare ed immobiliare od eccezionalmente da garanzie personali. Detti finanziamenti potranno essere effettuati ai sensi delle seguenti leggi: 22 giugno 1950, n. 445; 30 luglio 1959, n. 623; 1° agosto 1959, n. 703; 16 settembre 1960, n. 1016; 5 luglio 1961, n. 635; 15 febbraio 1962, n. 68 e loro successive modifiche e integrazioni;

b) prestiti per acquisto di macchine, con garanzia sulle macchine stesse, ai sensi dell'art. 2762 del Codice civile;

c) acquisto e sottoscrizione di titoli obbligazionari;

d) operazioni di tesoreria sotto forma di riporti e anticipazioni su titoli di Stato, titoli obbligazionari, nonchè sconto di buoni del Tesoro;

e) ogni altra operazione prevista dalle vigenti leggi o da leggi successive o autorizzata dall'Organo di vigilanza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 febbraio 1967

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
ANDREOTTI

(2914)

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1967.

Modifica dello statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese dell'Emilia e Romagna, ente di diritto pubblico, con sede in Bologna.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese dell'Emilia e Romagna, ente di diritto pubblico con sede a Bologna, approvato con decreto ministeriale 20 dicembre 1954, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione adottata in data 13 maggio 1966 dall'Assemblea straordinaria degli enti partecipanti al predetto Istituto;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 20 gennaio 1967;

Decreta:

Sono approvate le modificazioni degli articoli 5, primo comma, e 13 dello statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese dell'Emilia e Romagna, ente di diritto pubblico con sede a Bologna, in conformità del seguente testo:

Art. 5, comma primo. — Il fondo di dotazione dello Istituto è di L. 2.160.000.000 (lire duemiliardicentosessantamilioni) ed è costituito da quote di partecipazione nominative, indivisibili di L. 1.000.000 (lire unmilione) ciascuna.

Art. 13. — Spetta all'Assemblea:

a) procedere alla nomina del presidente, dei due vice presidenti e degli otto membri del Consiglio di amministrazione;

b) nominare i sindaci di sua competenza;

c) approvare il bilancio dell'Istituto;

d) provvedere al riparto degli utili netti conseguiti;

e) determinare la misura delle eventuali medaglie di presenza e diarie che siano assegnate agli amministratori per l'intervento a riunioni, stipulazioni od atti e per l'espletamento delle altre mansioni inerenti all'attività dell'Istituto.

Ciascun amministratore avrà diritto ad una sola medaglia di presenza o diaria per giorno, anche se sia intervenuto, nella medesima giornata, a più riunioni od atti;

f) determinare il compenso dei sindaci effettivi;

g) decidere sulle domande di partecipazione avanzate all'Istituto da parte di enti delle categorie di cui all'art. 1 e sulle cessioni di quote, nonchè deliberare sull'aumento del fondo di dotazione, stabilendone le relative modalità;

h) deliberare le modifiche del presente statuto, che andranno poi approvate con le modalità di cui all'art. 1 della legge 22 giugno 1950, n. 445;

i) deliberare su qualunque altro oggetto iscritto all'ordine del giorno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 febbraio 1967

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
ANDREOTTI

(2915)

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1967.

Autorizzazione alla S.p.A. Magazzini generali di Lombardia ad istituire ed esercitare in Garbagnate Milanese un Magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Vista l'istanza in data 6 ottobre 1965, con la quale la S.p.A. Magazzini generali di Lombardia, con sede in Milano, via C. Farini n. 19, ha chiesto di essere autorizzata ad istituire ed esercitare in Garbagnate Mila-

nese, vie delle Groane, un Magazzino generale per il deposito di merci varie nazionali, nazionalizzate ed estere;

Visti i documenti presentati a corredo della suddetta istanza;

Vista la deliberazione n. 1054 del 27 ottobre 1965, con la quale la Camera di commercio, industria e agricoltura di Milano ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta;

Considerato che la S.p.A. Magazzini generali di Lombardia si è impegnata ad assumere a proprio carico le spese per il servizio doganale e la vigilanza;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.A. Magazzini generali di Lombardia, con sede in Milano, via C. Farini n. 19, è autorizzata ad istituire ed esercitare in Garbagnate Milanese, via delle Groane, un Magazzino generale per il deposito di merci varie nazionali, nazionalizzate ed estere in un locale della superficie di mq. 4.656, meglio descritto nelle planimetrie e nella relazione tecnica presentate a corredo dell'istanza di cui alle premesse del presente decreto.

Art. 2.

Per le operazioni di deposito effettuate nel predetto Magazzino generale si applicano le norme regolamentari e le condizioni di tariffa approvata dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Milano con la deliberazione n. 1054 del 27 ottobre 1965.

L'amministrazione del Magazzino generale deve essere tenuta presso la sede di questo.

Art. 3.

La S.p.A. Magazzini generali di Lombardia deve prestare, per l'esercizio del Magazzino generale, una cauzione il cui ammontare è stabilito in L. 15.000.000, salvo successive determinazioni.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Milano è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 febbraio 1967

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per le finanze*
VALSECCHI

(2916)

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1967.

Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa dei Risparmi di Forlì, con sede in Forlì.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa dei Risparmi di Forlì, con sede in Forlì, approvato con decreto ministeriale del 30 novembre 1948, modificato con decreti ministeriali del 16 maggio 1953 e dell'11 agosto 1961;

Visto il decreto ministeriale del 10 agosto 1960, con il quale l'avv. Bruno Enrico Angeletti venne confermato presidente ed il comm. ing. Carlo Mazzoni venne nominato vice presidente della predetta Cassa;

Considerato che l'avv. Bruno Enrico Angeletti è scaduto di carica per compiuto periodo statutario e che il comm. Carlo Mazzoni è deceduto il 9 aprile 1966;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'avv. Bruno Enrico Angeletti è confermato presidente ed il dott. Giulio Montanari è nominato vice presidente della Cassa dei Risparmi di Forlì, con sede in Forlì, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 marzo 1967

Il Ministro: COLOMBO

(2912)

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1967.

Conferma del presidente della Cassa di Risparmio di Rimini, con sede in Rimini (Forlì)

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di Risparmio di Rimini, con sede in Rimini (Forlì), approvato con decreto ministeriale del 23 marzo 1950, modificato con decreto ministeriale del 5 dicembre 1953;

Visto il decreto ministeriale del 19 aprile 1961, con il quale il cav. uff. geom. Luciano Ugolini venne confermato presidente della predetta Cassa;

Considerato che il menzionato nominativo è scaduto di carica per compiuto periodo statutario;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il cav. uff. geom. Luciano Ugolini è confermato presidente della Cassa di Risparmio di Rimini, con sede in Rimini (Forlì), con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 marzo 1967

Il Ministro: COLOMBO

(2913)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di San Chirico Nuovo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1967, il comune di San Chirico Nuovo (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.318.385, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2621)

Autorizzazione al comune di Guardia Perticara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1967, il comune di Guardia Perticara (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.864.040, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2622)

Autorizzazione al comune di Acerenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1967, il comune di Acerenza (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.363.695, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2624

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Consegna dei buoni del Tesoro novennali 5 % a premi, di scadenza 1° ottobre 1975, al portatore

A norma dell'art. 12 del decreto ministeriale 5 settembre 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221, del 6 successivo, si rende noto che il 28 marzo 1967, le sezioni di Tesoreria inizieranno la consegna alle coesistenti filiali della Banca d'Italia dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro novennali 5 % a premi, di scadenza 1° ottobre 1975, relativi sia alle operazioni di rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 5 % a premi, di scadenza 1° ottobre 1966, che alle sottoscrizioni in contanti.

Roma, addì 11 marzo 1967

(2829) *Il direttore generale*: GAGLIARDO

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 51

Corso dei cambi del 14 marzo 1967 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA . .	624,64	624,70	624,68	624,73	624,68	624,67	624,67	624,73	624,60	624,72
$ Can. .	577,20	577,35	577,20	577,30	577,15	577,25	577,45	577,30	577,12	577,40
Fr. Sv. .	144,21	144,20	144,19	144,175	144,20	144,17	144,18	144,175	144,24	144,22
Kr. D. . .	90,37	90,41	90,43	90,42	90,25	90,34	90,42	90,42	90,38	90,38
Kr. N. .	87,35	87,32	87,35	87,37	87,40	87,35	87,35	87,37	87,35	87,35
Kr. Sv.	120,94	120,98	120,98	121 —	120,95	120,94	120,99	121 —	120,94	121 —
Fol. .	172,91	172,89	172,88	172,89	172,90	172,92	172,89	172,89	172,90	172,90
Fr. B. . .	12,57	12,567	12,5710	12,5690	12,56	12,57	12,567	12,5690	12,56	12,56
Franco francese	126,27	126,20	126,20	126,235	126,15	126,29	126,225	126,235	126,24	126,20
Lst. . .	1746,42	1746,95	1746,80	1747,10	1746,75	1746,30	1747 —	1747,10	1746,60	1747 —
Dm. occ. . .	157,22	157,22	157,24	157,23	157,18	157,24	157,24	157,23	157,20	157,23
Scell. Austr. . . .	24,17	24,17	24,175	24,17375	24,15	24,17	24,173	24,17375	24,17	24,17
Escudo Port.	21,78	21,78	21,78	21,79	21,75	21,79	21,7775	21,79	21,79	21,79
Peseta Sp.	10,41	10,42	10,42	10,42125	10,42	10,42	10,4135	10,42125	10,42	10,42

Media dei titoli del 14 marzo 1967

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935 .	106,375
Redimibile 3,50 % 1934 .	100,60
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,50
Id. 5 % (Ricostruzione) .	97,80
Id. 5 % (Riforma fondiaria) .	96,725
Id. 5 % (Città di Trieste) . .	96,55
Id. 5 % (Beni Esteri) . .	97 —
Certificato di credito del Tesoro 5 % 1967 . .	98,70
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968) . .	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1969) . .	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1970) . .	100,075
» 5 % (» 1° gennaio 1971) . .	100,05
» 5 % (» 1° aprile 1973) . .	100,075
» 5 % (» 1° aprile 1974) . .	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975) . .	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 marzo 1967

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,70
1 Dollaro canadese	577,375
1 Franco svizzero	144,177
1 Corona danese	90,42
1 Corona norvegese	87,36
1 Corona svedese	120,995
1 Fiorino olandese	172,89
1 Franco belga	12,568
1 Franco francese	126,23
1 Lira sterlina	1747,05
1 Marco germanico	157,235
1 Scellino austriaco	24,173
1 Escudo Port.	21,784
1 Peseta Sp.	10,417

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Nomina dei membri aggiunti della Commissione esaminatrice del concorso per esami a ventuno posti di ispettore di 3ª classe in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 567;
Visto il decreto ministeriale in data 14 luglio 1966, registrato alla Corte dei conti il 9 agosto 1966 (registro n. 5, foglio n. 345) con il quale è stato indetto un concorso per esami a ventuno posti di ispettore di 3ª classe in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile;
Visto il decreto ministeriale in data 13 gennaio 1967, in corso di registrazione, col quale è stata costituita la Commissione esaminatrice del concorso anzidetto;
Considerata la necessità di procedere alla nomina dei membri aggiunti per l'esame di lingua straniera, alla predetta Commissione esaminatrice;

Decreta:

Articolo unico.

Alla Commissione esaminatrice nominata con il decreto ministeriale di cui alle premesse sono aggregati, in qualità di membri aggiunti per l'esame di lingua straniera, i seguenti funzionari delle Ferorvie dello Stato:

De Lucia dott. Ermanno, ispettore capo, per la lingua francese;
De Luca Manin, ispettore principale, per la lingua tedesca;
Leomporri sig.ra Iris, segretario capo, per la lingua inglese.

Viene altresì, aggregata alla Commissione predetta, in qualità di membro aggiunto per la prova di lingua spagnola, la prof.ssa Lidia Muncinelli nata Cavaliere, ordinario di lingua spagnola nell'Istituto tecnico commerciale « Gioberti » di Roma.

Ai predetti sarà corrisposto il trattamento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e la relativa spesa graverà sul capitolo 1322 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, per il corrente esercizio finanziario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 gennaio 1967

Il Ministro: SCALFARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1967
Registro n. 6 *Trasporti - Isp. gen. av. civ., foglio n.* 271

(2557)

MINISTERO DELLA DIFESA

Diario delle prove scritte dei concorsi per titoli ed esami per il reclutamento di centoquarantanove sottotenenti in servizio permanente effettivo del R.S.U.

Le prove scritte dei concorsi per il reclutamento di centoquarantanove sottotenenti in servizio permanente effettivo del R.S.U. indetto con decreto ministeriale 1° agosto 1966 (*Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 28 ottobre 1966) avranno luogo in Roma, via Girolamo Induno, 4, alle ore 8,30 nei giorni:

concorso per centodiciannove posti riservati agli ufficiali di complemento: 4 e 5 aprile 1967;

concorso per trenta posti riservati ai sottufficiali: 5 e 6 maggio 1967.

(2833)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI AVELLINO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Avellino.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2932 del 18 luglio 1965, con il quale viene bandito pubblico concorso per il conferimento delle condotte ostetriche vacanti in Provincia al 30 novembre 1964;
Considerato che occorre procedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del predetto concorso;
Viste le designazioni di legge;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1964 viene costituita nel modo che segue:

Presidente:
De Silva dott. Alfonso, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:
Marra dott. Alfonso, medico provinciale capo di Foggia;
Barbagallo dott. Salvatore, funzionario della prefettura di Avellino;
Tesauro prof. Giuseppe, direttore della clinica ostetrica ginecologica dell'Università di Napoli;
Pisciotta dott. Vincenzo, specialista in ostetricia e ginecologia in Recanati;
D'Urso Carmela, ostetrica condotta di Ariano Irpino.

Segretario:
Del Giudice dott. Vittorio, funzionario carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

La Commissione avrà sede in Avellino e inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi di legge.

Avellino, addì 24 febbraio 1967

Il medico provinciale: TANAS

(2558)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.